



CITTÁ DI ROSARNO

- PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA -

“REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI VARIE” (*)

(*)Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 17 luglio 2000, esecutiva.
Rettificato con delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 24/07/2002, esecutiva.

CAPITOLO I - CONTRIBUTO A PERSONE FISICHE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli obiettivi i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone, associazioni ad enti, nonché ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio economico o di emarginazione sociale.
2. Per la valutazione della situazione economica saranno applicati i criteri unificati previsti dal D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e dal D.P.C.M. 7 maggio 1999.

Articolo 2 - Obiettivi dell'Amministrazione comunale

1. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere fisico e psichico, l'Amministrazione Comunale tende a favorire, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altre erogazioni economiche:
 - a. l'eliminazione delle cause di ordine economico, culturale ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b. la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino l'eguaglianza di trattamento;
 - c. la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o di fatto non provvedano coloro cui la legge attribuisce tale compito;
 - d. ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani.

Articolo 3 - Prestazioni dell'Amministrazione comunale

- 1 Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione Comunale con provvedimenti dei suoi organi e dei suoi funzionari – concede a persone e famiglie indigenti:
 - 1.1 Contributi ordinari in denaro
 - 1.2 Contributi straordinari in denaro
 - 1.3 Beni mobili, immobili ed attrezzature varie, in comodato gratuito
 - 1.4 Riduzioni sulle tariffe a copertura dei costi dei servizi a domanda individuali:
 - a) Soggiorni estivi per alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori
 - b) Soggiorni estivi e/o termali per anziani
 - c) Mensa scolastica per alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori.
- 2 Concede altresì contributi in denaro, beni immobili e mobili ed attrezzature, in comodato gratuito, ad istituzioni, associazioni regolarmente riconosciute, enti pubblici, comitati festa, proloco ed organizzazioni di volontariato che operano, senza fini di lucro, nel territorio comunale nel settore culturale, sportivo e sociale.

Articolo 4 - Contributi ordinari in denaro

- 1 L'intervento economico assistenziale viene realizzato tramite l'erogazione di un contributo in denaro, mirato al sostegno dell'assistito e commisurato alla situazione di difficoltà valutata dal

personale dell'Ufficio Servizi Sociali unitamente alle informazioni fornite dalla Polizia Municipale.

L'ammontare del sussidio è determinato, caso per caso, dagli operatori sociali, avendo sempre come obiettivo primario il superamento dello stato di disagio in un contesto di intervento globale sull'assistito, finalizzato all'autosufficienza.

L'importo del contributo ordinario non può superare il limite massimo di € 258,00 (*)

(*) Importo così rettificato con delibera di C.C. n° 40 del 24/07/2002, esecutiva.

Articolo 5 - Contributi straordinari in denaro

1 Le prestazioni assumono carattere straordinario, quando occorre favorire il superamento di situazioni particolarmente gravi ed urgenti, che devono essere accertate dall'Ufficio dei Servizi Sociali con il supporto della Polizia Municipale.

Per accedere a tale tipo di prestazione deve essere certificato, per il richiedente, un valore ISEE determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, corrispondente all'allegata tabella.

Gli interventi straordinari si concretizzano in erogazione di sussidi, quantificati, di volta in volta, e che comunque non potranno superare il limite massimo di € 516,00 (*).

Potranno essere ammessi all'assistenza straordinaria anche richiedenti per i quali, pur non corrispondendo l'ISEE all'allegata tabella, il Servizio Sociale avrà accertato una condizione tale da rendere necessario l'intervento comunale.

Nel caso in cui venga richiesto l'intervento del Comune per l'acquisto di un feretro destinato a persona defunta il cui nucleo familiare abbia una certificazione ISEE corrispondente alla tabella allegata, l'Ente concede ai parenti, su presentazione fattura, un contributo fino a € 1.033,00 (*) per l'acquisto del feretro e per il servizio funebre.

In mancanza di congiunti, sarà l'Ente a provvedere alla fornitura del servizio funebre per i non abbienti.

(*) Importo così rettificato con delibera di C.C. n° 40 del 24/07/2002, esecutiva.

Articolo 6 - Contributo straordinario urgente

1 Nei casi di comprovata urgenza ed improvvisa necessità che impongono un intervento immediato, evidenziato da apposita relazione sociale, il Responsabile del servizio può erogare contributi in denaro, per un importo non superiori a € 206,00 (*) ciascuno, in deroga alle altre formalità previste dal presente regolamento.

(*) Importo così rettificato con delibera di C.C. n° 40 del 24/07/2002, esecutiva.

Articolo 7 - Contributi economici per spese sanitarie

1. Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, eroga contributi economici a favore di quei cittadini che, dovendo sostenere delle spese per motivi sanitari, non sono nelle condizioni economiche di farvi fronte.

L'intervento economico sanitario riguarda:

- a) spese farmaceutiche;
- b) diagnostica strumentale e di laboratorio (qualora non sia possibile effettuarla presso strutture pubbliche o private convenzionate);
- c) prestazioni specialistiche o riabilitative (qualora sia accertata l'impossibilità di usufruire di strutture pubbliche o convenzionate);
- d) spese dovute a viaggi e soggiorno per recarsi nei luoghi di cura;
- e) spese per eventuale accompagnatore

L'aiuto economico può consistere nel rimborso delle spese effettivamente sostenute fino a € 300.000, o nell'erogazione di un contributo che non può superare la somma di € 412,00 (*) per le spese (già sostenute) di maggiore importo.

La quantificazione di tale contributo compete all'Ufficio Servizi Sociali che valuta le richieste ed ogni specifico elemento che possa confermare oppure escludere l'effettivo bisogno dell'intervento economico.

[Sono ammessi all'assistenza economico-sanitaria i richiedenti in possesso della certificazione di un valore ISEE (determinato con riferimento all'intero nucleo familiare) corrispondente all'allegata

tabella che documentino opportunamente le spese sostenute (certificazione medica, ricevute fiscali, scontrini fiscali, biglietti ferroviari o aerei, ecc.).

Possono comunque accedere, in via straordinaria, alla prestazione sociale in oggetto anche coloro che, pur non rientrando con il valore ISEE in quello indicato nella tabella allegata, dimostrino di non essere in grado di affrontare un'emergenza di carattere sanitario.

*In tal caso, è necessario che l'Ufficio Servizi Sociali accerti, tramite l'intervento della Polizia Municipale, la condizione di bisogno emergente, ai fini dell'erogazione del sussidio.] (**)*

(*) Importo così rettificato con delibera di C.C. n° 40 del 24/07/2002, esecutiva.

(**) Periodo soppresso con delibera di C.C. n° 40 del 24/07/2002, esecutiva.

Articolo 8 - Requisiti per ottenere le sovvenzioni

1 Per ottenere le sovvenzioni previste nei precedenti articoli i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) Essere residenti nel comune da almeno tre mesi
- b) Essere disoccupato e, comunque non avere un reddito familiare superiore a € 3.099,00 (*) annue pro – capite.

(*) Importo così rettificato con delibera di C.C. n° 40 del 24/07/2002, esecutiva.

Articolo 9 - Richiesta

1 La richiesta dei benefici deve essere redatta su carta semplice, su modello predisposto dall'ente e sottoscritta dalla persona che ha i requisiti per ottenerla o da chi ne esercita la patria potestà, la cura, la tutela o la rappresentanza legale; deve essere intestata al responsabile dei servizi sociali cui detta istanza deve pervenire tramite l'ufficio di protocollo dell'ente. Essa deve essere corredata da una dichiarazione sottoscritta dall'istante, nella quale dovranno essere indicati espressamente e dettagliatamente i requisiti che danno diritto alla sovvenzione ed anche le situazioni particolari contingenti o definitive cui esse sono rivolte a fronteggiare.

Articolo 10 - Erogazione

1 Il responsabile dei servizi sociali istruisce la pratica, acquisendo i documenti e le certificazioni necessarie ed anche eventuali informazioni, tramite gli assistenti sociali ed i vigili urbani e provvede, entro il termine di 30 giorni, fatti salvi i casi di urgenza, a concedere il contributo nella misura compatibile con l'esigenza di bilancio e mediante apposite determinazioni sui fondi all'uopo destinati dalla G.M. ed annualmente previsti nel piano risorse obbiettivi.

CAPITOLO II - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Articolo 11 - Sovvenzioni per attività iniziative e prestazioni varie ad enti ed associazioni

1. Possono ricevere contributi in denaro, beni mobili, immobili ed attrezzature varie, in comodato gratuito, istituzioni, associazioni regolarmente riconosciute, enti pubblici, comitati feste, proloco, ordini religiosi ecc. che operano nel settore culturale, sportivo, sociale ed in qualsiasi altra attività che va a vantaggio del benessere morale e materiale dell'intera collettività.
2. Non sono concesse sovvenzioni o contributi in denaro, beni mobili, immobili ed attrezzature varie, in comodato gratuito per iniziative, attività e prestazioni che non si svolgono nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 12 Sovvenzioni nel settore della cultura, dell'ambiente, dell'informazione e dell'istruzione

1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni presentate da coloro che:
 - a) Promuovono lo sviluppo ed il coordinamento dei musei locali, assicurano il funzionamento della Biblioteca ed adottano iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, provvedono all'organizzazione periodica di mostre, diffondono la conoscenza dei beni

culturali e ambientali, anche nella loro caratterizzazione locale, e ne sostengono la difesa

- b) Concorrono alla diffusione e alla conoscenza della musica fra i cittadini, favorendo la loro partecipazione attiva alla vita musicale;
- c) Favoriscono il diritto allo studio mediante interventi diretti a facilitare la frequenza della scuola di ogni ordine e grado da parte di studenti meritevoli, ma in condizioni economiche disagiate.

Articolo 13 - Sovvenzioni per iniziative ed attività di turismo, sport e tempo libero

- 1. Sono esaminabili le domande di sovvenzioni presentate da coloro che:
 - a) svolgono attività rivolta al turismo sociale mediante costruzione, ricostruzione, adattamento, ampliamento di immobili e impianti ricettivi di qualsiasi natura esistenti nel territorio comunale nonché di impianti e servizi idonei a promuovere e sviluppare il movimento turistico nel Comune, ivi compresi impianti sportivi, turismo rurale, agriturismo;
 - b) svolgimento attività di promozione e di agevolazione della pratica sportiva nel territorio comunale mediante costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico;
 - c) svolgono attività rivolta a favorire l'impegno del tempo libero mediante iniziative e impianti ricreativi destinati all'uso pubblico.

Articolo 14 - Sovvenzione per prestazioni di interventi e/o servizi vari a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 11

- 1. Chiunque svolge attività continuative o attività di tipo occasionale o per singoli progetti di qualsiasi natura, che vanno a vantaggio del benessere morale e materiale dell'intera comunità o di particolari categorie di soggetti o di singole persone, può presentare richiesta di sovvenzione;
- 2. Possono concedersi sussidi finanziari a favore di cittadini singoli che si sono resi benemeriti per aver contribuito con la loro abilità a rendere prestigioso il nome del Comune.

Articolo 15 - Norma di carattere generale

- 1 È fatto assoluto divieto di concedere sovvenzioni sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività e iniziative espressamente contemplate dalla legge e dal presente Regolamento.
- 2 Le iniziative e le attività sovvenzionabili devono attenere ad interessi che non esulino dal territorio comunale e non invadano interessi, anche locali riservate per legge allo Stato o ad altri enti pubblici.
- 3 L'importo complessivo delle sovvenzioni deve essere rigorosamente contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione

Articolo 16 - Criteri

- 1 Nella concessione delle sovvenzioni, o contributi, l'Amministrazione comunale si attiene ai seguenti criteri, tenendo conto di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni da parte di enti pubblici o privati:
 - a) presentazione di progetti relativi alle attività continuative svolte a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle del Comune;
 - b) presentazione di progetti con finalità di pubblica utilità o di interesse pubblico, a carattere formativo, culturale, ricreativo, sportivo.
- 2 Per le attività continuative l'Amministrazione valuta:
 - a) la capacità organizzativa e l'esperienza acquisita;
 - b) il rendiconto delle spese e delle entrate.
 - c) La forma giuridica;
- 3 A parità di condizioni è data preferenza:

- a) rispetto ai destinatari agli Enti pubblici;
- b) rispetto alle iniziative e all'attività nell'ordine: 1) a quelle soci assistenziali; 2) a quelle della cultura, informazione, ambiente e istruzione; 3) a quelle del turismo, sport e tempo libero; 4) alle prestazioni di interventi e/o servizi vari; 5) alle attività occasionali

4 *[I contributi sono concessi solo alle associazioni regolarmente riconosciute, operanti sul territorio comunale, intendendosi per tali quelle associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale o negli albi regionali del volontariato o associate ad enti od organismi di carattere nazionale (es., CONI) o previste per legge (es., Pro Loco), nonché ad enti pubblici e comitati festa. I soggetti, di cui all'art.11, che per legge non sono tenuti ad avere bilanci, preventivi o consuntivi, devono presentare in alternativa una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dovranno essere riportate le entrate e le spese sostenute nell'anno precedente e quelle previste per l'anno in corso.] (*)*

(*) Periodo soppresso con delibera di C.C. n° 40 del 24/07/2002, esecutiva.

Articolo 17 - Presentazione delle richieste

- 1 Le richieste di sovvenzioni di cui all'articolo 11, redatte in carta semplice devono essere presentate entro il 30 ottobre, di ogni anno all'Ufficio protocollo del Comune, che le inoltra al settore servizi sociali, affinché lo stesso provveda all'istruttoria da ultimarsi entro 30 giorni.
- 2 Le domande degli enti pubblici e privati delle associazioni e delle istituzioni, devono essere firmate dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente regolamento.
- 3 Le domande devono indicare il tipo di sovvenzione richiesta ed essere corredate della seguente documentazione:
 - A) per le sovvenzioni in favore di iniziative e attività nel settore della cultura, dell'ambiente, dell'informazione, dell'istruzione del turismo, dello sport e tempo libero:
 - a) relazione illustrativa dell'attività svolta nel primo semestre dell'anno di competenza e dell'attività da svolgere nell'anno successivo;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo richiedente, da cui risulti che non persegue fini di lucro;
 - c) conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
 - d) dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso, siano stati assegnati all'Ente per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - e) copia del codice fiscale e partita IVA, se richiesta dalle norme vigenti;
 - f) dichiarazione attestante se l'Ente agisca o no in regime di impresa;
 - g) indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - h) idoneo materiale di informazione;
 - i) elenco dei soci;
 - j) autodichiarazione di operare sul territorio comunale da almeno un anno con indicazione dell'attività svolta;
 - k) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante di non essere sottoposto a misura di prevenzione o sicurezza e di non trovarsi in una delle cause ostative per l'ottenimento di contributi pubblici.

I documenti di cui alle lett. a), c), d), f), g), j), k) devono essere sottoscritti dal Rappresentante dell'Ente richiedente

- B) Per le sovvenzioni relative a prestazioni di interventi e/o servizi vari:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento;
 - b) atto costitutivo dell'organismo richiedente e dello Statuto ove esista;
 - c) copia del codice fiscale dell'Ente e partita I.V.A., se richiesta dalle norme vigenti;

- d) autodichiarazione o certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualora l'Ente sia una società;
 - e) preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, suddiviso per voci, nonché delle entrate di ogni tipo, comprese sovvenzioni e sponsorizzazioni di Enti pubblici e privati;
 - f) idoneo materiale di informazione;
 - g) autodichiarazione di operare sul territorio comunale da almeno un anno con indicazione dell'attività svolta;
 - h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante di non essere sottoposto a misura di prevenzione o sicurezza e di non trovarsi in una delle cause ostative per l'ottenimento di contributi pubblici.
 - i) I documenti di cui alle lett. a) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente.
4. Le richieste la cui documentazione sia incompleta o difforme, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazione dell'Amministrazione, da quella indicata nel precedente comma, non sono prese in considerazione.

Articolo 18 - Determinazione per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 11

- 1 L'Amministrazione Comunale, esaminata la richiesta istruita, dà mandato per l'adozione della determinazione.
- 2 In ogni caso l'erogazione della sovvenzione è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per dare inizio e svolgere l'iniziativa o l'attività o la manifestazione per cui è richiesta la sovvenzione.
- 3 La concessione delle sovvenzioni è accordata alla condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolga nel rispetto del programma e del preventivo di spesa presentati e nell'intesa che, in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.
- 4 La concessione di sovvenzione di qualsiasi tipo non conferisce diritto, nè aspettativa, di continuità per gli anni successivi.
- 5 In deroga al termine del 30 ottobre, il responsabile del servizio sociale può concedere sovvenzioni straordinarie, previo consenso espresso dalla G. M., e nei limiti consentiti dall'esercizio finanziario, qualora dovessero pervenire richieste urgenti per importanti manifestazioni di interesse culturale, sportivo e sociale, [*di rilievo almeno provinciale.*] (*)

(*) Parole soppresse con delibera di C.C. n° 40 del 24/07/2002, esecutiva.

Articolo 19 - Liquidazione e pagamento delle sovvenzioni e dei contributi

- 1 A conclusione dell'iniziativa o attività per la quale è stata richiesta una sovvenzione o un contributo, il destinatario della stessa deve presentare, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dell'attività, la seguente documentazione per ottenere la liquidazione:
 - a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 - b) rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante e corredato delle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione dell'intera spesa sostenuta;
 - c) indicazione delle sovvenzioni, contributi e sponsorizzazioni di enti pubblici e di privati;
 - d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del «destinatario» che le fatture, presentate in copia, sono state, saranno o meno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari.
 - e) *I soggetto di cui all'art. 11 che non perseguono fini di lucro e che non siano tenuti per legge a tenere bilanci preventivi e consuntivi, devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dovranno indicare di non essere tenuti ad avere bilanci e*

consuntivi o altri libri contabili, l'entrate e le spese sostenute nell'anno precedente e quelle previste per l'anno in corso nello svolgimento delle attività per la quale chiedono il contributo, nonché di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore di eventuali lavoratori utilizzati, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza. ()*

(*) Periodo aggiunto con delibera di C.C. n° 40 del 24/07/2002, esecutiva.

Articolo 20 - Decadenza a dal beneficio della sovvenzione o del contributo.

- 2 Decadono dal beneficio della sovvenzione o del contributo concesso a norma del presente regolamento i “destinatari” che:
 - a) non realizzino l’iniziativa o l’attività oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato. In questo caso, l’accertamento della realizzazione dell’iniziativa in forma ridotta può consentire l'erogazione di una sovvenzione o contributo ridotti rispetto a quella inizialmente stabilita;
 - b) non presentino la documentazione nel termine prescritto senza giustificato motivo, in particolare non presentino il consuntivo delle spese sostenute.

CAPITOLO III - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

Articolo 21 - Finalità

- 1 Gli interventi del servizio sociale sono rivolti, indipendentemente dal reddito, a tutti i cittadini in situazioni pluriproblematiche che, tenuto conto della globalità dei bisogni, richiedono il raccordo con altri operatori e il coinvolgimento di tutte le forze presenti sul territorio.
- 2 Tali interventi debbono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
- 3 L'omogeneità dei criteri di erogazione deve favorire la prevenzione dei fattori di disagio sociale ovvero la rimozione delle cause che possano determinare il bisogno di assistenza o fenomeni di emarginazione; l'integrazione dell'attività del servizio sociale con le attività degli altri enti pubblici e dei soggetti privati e la promozione e lo sviluppo delle reti di solidarietà cittadine.

Articolo 22 - Soggetti destinatari

- 1 Sono da considerarsi utenti del servizio Sociale tutti i cittadini senza discriminazione alcuna.
- 2 Sono considerati settori primari di intervento sociale la famiglia l'infanzia l'età evolutiva e l'adolescenza, i portatori di handicap, gli anziani, gli extracomunitari.
- 3 Possono beneficiare degli ausili finanziari i nuclei o i singoli che si trovino nelle condizioni sotto specificate:
 - a) persone in situazione di tossicodipendenza, nella fase di disintossicazione, su relazione del servizio preposto;
 - b) nuclei familiari in cui capo famiglia tossicodipendente; è unico portatore di redditi.
 - c) famiglia del malato mentale capo famiglia o unico portatore di reddito, nel primo periodo di manifestazione della malattia che ha causato la perdita del reddito;
 - d) gli appartenenti a nuclei familiari e singoli, in stato di permanente insufficienza economica e di disorganizzazione che chiedono assistenza per motivi di studio;
 - e) minori segnalati all'autorità giudiziaria e in attesa di provvedimento dell'autorità stessa;
 - f) giovani tra i 18 e i 21 anni, già in tutela di affidamento all'Amministrazione comunale, che presentino necessità di completare la qualificazione e la riqualificazione professionale e non abbiano alcuna possibilità di autonomia economica;
 - g) nuclei familiari indigenti o singoli;
 - h) nuclei familiari, in cui il capofamiglia sia detenuto o ex detenuto da non più di 6 mesi, in

- situazioni di disagio economico;
- i) gli anziani in stato di bisogno;
 - j) gli extracomunitari in situazioni di emarginazione etnoculturale;
 - k) ragazze madri.

Articolo 23 - Interventi in favore della famiglia

- 1 Quando nell'ambito del nucleo familiare si manifestino difficoltà di rapporti o necessità di chiarimenti, in particolare se riferiti a problematiche minorili, il servizio sociale comunale offre interventi di consulenza psico - sociale agli interessati; interventi promossi dalla Magistratura; ammissione al matrimonio; affidamento dei minori in caso di separazione e relativo contenzioso; indagine psico-sociale su coppie richiedenti l'adozione.

Articolo 24 - Interventi in favore dei minori

- 1 Per i minori che, a causa di carenze familiari o personali, presentano problemi educativi, di custodia e cura, tutela e accudimento parziale o totale, o sottoposti a provvedimenti come quelli previsti dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, il servizio sociale, o su intervento della Magistratura, o a domanda dei congiunti, o su segnalazione, da solo o insieme ad altre figure professionali, predispone progetti di interventi mirati alla prevenzione del rischio e dall'abuso, ad agevolare il mantenimento del minore nel proprio ambiente familiare e alta salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psico-fisico del minore.
- 2 L'ammissione a convitti e semi-convitti è disposta con atti del servizio sociale e in ogni caso solo in assenza di ogni altra forma di intervento che possa garantire il mantenimento del minore in famiglia.
- 3 Il Comune si impegna ad agevolare l'istituto dell'affidamento familiare e a partecipare ad ogni iniziativa prevista dalle vigenti disposizioni normative in favore dei minori.

Articolo 25 - Extracomunitari

- 1 La presenza di cittadini extracomunitari richiede che l'Amministrazione comunale individui le modalità, le condizioni e le strade che consentano in tempi brevi uno scambio tra culture diverse realizzando relazioni multiculturali reciproche e proficue. Per tale motivo, saranno favorite tutte quelle iniziative tendenti al superamento dell'emarginazione etno-culturale.

Articolo 26 - Interventi in favore dei portatori di handicap

- 1 L'Amministrazione comunale, in osservanza delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare per quanto attiene al diritto allo studio delle persone handicappate, nei limiti delle disponibilità esistenti nel bilancio, istituisce il servizio di trasporto e di assistentato materiale presso le scuole pubbliche cittadine.

Articolo 27 - Interventi per il superamento dello stato di isolamento

- 1 Il Comune, nei limiti delle disponibilità esistenti in bilancio, può prevedere, anche in collaborazione con altri Enti pubblici, privati e/o del privato sociale, l'attivazione di servizi tesi a stimolare l'inserimento sociale di categorie svantaggiate a rischio di isolamento.
- 2 La partecipazione a tali iniziative è in genere gratuita o prevede un contributo minimo a carico dell'utente.
- 3 Per i soggetti privi di nucleo familiare che, per età, per disabilità o per difficoltà personali alla socializzazione non siano in grado di sostenere stati d'isolamento, possono essere previsti interventi di inserimento in residenze assistite.
- 4 Gli interventi di cui al comma 3 sono consentiti esclusivamente quando la permanenza presso la propria abitazione avvenga con grave nocumento dell'equilibrio psico - fisico del soggetto, in presenza di uno stato di non autosufficienza, per grave situazione alloggiativa o per sfratto.

5 L'inserimento in residenza assistita è disposto con provvedimento del servizio sociale.

Articolo 28 - Interventi in favore degli anziani

1 Questo Comune, ritenendo l'anziano una risorsa per la collettività perché in grado di offrire un aiuto e un sostegno alla Comunità, intende favorire l'integrazione e l'inserimento dell'anziano nel tessuto sociale con iniziative tese ad introdurre l'anziano stesso in attività di pubblica utilità.

CAPITOLO IV - INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448

Articolo 29 - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

1. Ai nuclei familiari con 3 o più figli tutti in età inferiore ad anni 18, viene concesso un assegno mensile di € 104,94(*) per 13 mensilità (rivalutato annualmente) a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare determinato con i criteri dell'indicatore della situazione economica, sia pari o inferiore a € 18.889,93 (*) annui.

2. Se il reddito si colloca in una fascia compresa tra € 16.010,16 ed € 18.889,93 (*), l'assegno sarà determinato in misura pari alla metà della differenza tra 36.576.000 e il reddito ammesso al ricometro.

(*) Importo così rettificato con delibera di C.C. n° 40 del 24/07/2002, esecutiva.

Articolo 30 - Assegno di maternità

1. Alle madri con figli nati successivamente al 1° luglio 1999, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, è concesso un assegno mensile di maternità di € 104,94 (*) per 5 mensilità (€ 154,94 (*) mensili per l'anno 2000).

2. L'assegno di maternità spetta quando il reddito del nucleo familiare, individuato sulla base dell'indicatore della situazione economica non superi € 26.236,01 (*)annui.

3. L'assegno può essere corrisposto anche a integrazione di analogo indennizzo (di importo inferiore) percepito in regime di tutela della maternità.

(*) Importo così rettificato con delibera di C.C. n° 40 del 24/07/2002, esecutiva.

Articolo 31 - Modalità di erogazione degli assegni

1. Le modalità di erogazione degli assegni suddetti sono state stabilite con appositi decreti interministeriali di applicazione dei provvedimenti.

2. Gli assegni ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori e l'assegno di maternità saranno erogati dagli uffici INPS territorialmente competenti.

Articolo 32 - Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica della persona che richieda un intervento, un sussidio, un contributo, un ausilio economico, un vantaggio economico o qualsiasi altra prestazione disciplinata dal presente regolamento è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando il reddito e il patrimonio mobiliare e immobiliare.

3. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
 - c) maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
 - d) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n 104, o di invalidità superiore al 66%;
 - e) maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
4. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Articolo 33 - Determinazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è effettuata sulla base della Tabella 1 allegata al D. L.vo n.109/1998.
2. Dalla somma determinata si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

Articolo 34 - Determinazione di patrimonio

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:
 - a) patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare; valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.
 - b) patrimonio mobiliare:
l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.
A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L 50.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a £ 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà.
3. Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 10% del suo valore.

CAPITOLO V - ASSOCIAZIONI

Articolo 35 - Finalità

1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il

perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Articolo 36 - Istituzione dell'Albo

1. È istituito, pertanto, l'Albo delle associazioni, che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.
2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) tutela ambientale;
 - b) tutela patrimonio rurale e della civiltà contadina;
 - c) attività culturali;
 - d) attività ricreative e sportive;
 - e) attività socio - sanitarie di volontariato;
 - f) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
 - g) impegno civile tutela e promozione dei diritti umani;
 - h) economia e lavoro, formazione e orientamento professionale;
 - i) attività sull'integrazione razziale;

Articolo 37 - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite e operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale, iscritti in appositi albi regionali, associate ad enti, o ad organismi a carattere nazionale o previste per legge.
2. Possono. Altresì, essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - a) L'assenza di scopi di lucro;
 - b) L'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - c) I criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Articolo 38 - Modalità d'iscrizione

1. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'Associazione nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione;
2. L'iscrizione avviene con determinazione dell'Amministrazione comunale, previa verifica dei necessari presupposti, da parte del responsabile dei Servizi Sociali.
3. Le associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo regionale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione.

4. Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre.
5. La Segreteria generale cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

Articolo 39 - Revisione dell'Albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene stabilita una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione inviano al Comune:
 - a) Una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
 - b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse.
2. Ogni altra variazione dello statuto dell'Associazione è comunicata al Sindaco entro 3 mesi.

Articolo 40 - Cancellazione dall'Albo

1. Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile del servizio segreteria.
2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Articolo 41 - Pubblicità

1. Il Comune cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo.
2. Il Comune cura, altresì, la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

Articolo 42 - Diritti delle associazioni

1. Alle associazioni iscritte all'Albo, che dimostrano con la presentazione di un *curriculum* l'operatività sul territorio comunale da almeno 2 anni, sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dallo statuto comunale.
2. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dai medesimi, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.

Articolo 43 - Convenzioni con associazioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi d'interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica Amministrazione, il Comune nello stipulare le convenzioni con le associazioni deve espressamente prevedere fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni e i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
3. L'Amministrazione comunale può, altresì, redigere convenzioni con le associazioni, individuate dall'Amministrazione comunale per le politiche sociali sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio

immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici specificando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dalle associazioni al Comune.

4. La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma è fissata al massimo in 6 anni ed è rinnovabile. Il rapporto suddetto può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venire meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

Articolo 44 - Obblighi delle Associazioni

1. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi e ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
2. Le associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n° 241.

Articolo 45 - Ricorsi

1. In caso di mancata concessione del contributo, del sussidio, dell'ausilio finanziario, della sovvenzione o di qualunque altro istituto disciplinato dal presente regolamento, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, l'Amministrazione Comunale decide in merito.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.
4. La decisione dell'Amministrazione Comunale sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.
5. In caso di accoglimento, il responsabile del servizio sociale dà attuazione alle decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 46 - Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
2. È, altresì, ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Articolo 47 - Controlli

1. E' prevista l'effettuazione di controllo sulle dichiarazioni ISEE, tramite scambio di dati e informazioni con altre pubbliche Amministrazioni o altri Enti.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, che saranno perseguiti a norma di legge, il Competente servizio del Comune provvede alla sospensione o alla revoca dei benefici concessi.

Articolo 48 - Indirizzo e controllo politico

1. Gli atti amministrativi adottati ai sensi del presente regolamento devono essere sottoposti al vaglio della Commissione Consigliare competente, integrata dalla presenza dell'Assessore alle Politiche Sociali;
2. Il suddetto organismo si dovrà riunire almeno una volta ogni tre mesi e l'Ufficio dei Servizi Sociali dovrà fornire relazione dettagliata su ogni singolo atto adottato;
3. La Commissione Consigliare avrà il compito di fornire all'Ufficio dei Servizi Sociali gli indirizzi e le direttive utili alla soluzione delle problematiche emergenti nel settore, in linea con quelli dati dal Consiglio Comunale, nonché effettuare tutti i controlli ritenuti necessari ed aventi carattere squisitamente politico.

Articolo 49 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Articolo 50 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

ALLEGATO – QUADRO G = DETERMINAZIONE DELL'ISEE (*)

(*) Tabella soppressa con delibera di C.C. n° 40 del 24/07/2002, esecutiva.

INDICE

COMUNE DI ROSARNO-----	1
CAPITOLO I - CONTRIBUTO A PERSONE FISICHE-----	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento -----	2
Articolo 2 - Obiettivi dell'Amministrazione comunale -----	2
Articolo 3 - Prestazioni dell'Amministrazione comunale -----	2
Articolo 4 - Contributi ordinari in denaro-----	2
Articolo 5 - Contributi straordinari in denaro-----	3
Articolo 6 - Contributo straordinario urgente -----	3
Articolo 7 - Contributi economici per spese sanitarie -----	3
Articolo 8 - Requisiti per ottenere le sovvenzioni-----	4
Articolo 9 - Richiesta-----	4
Articolo 10 - Erogazione-----	4
CAPITOLO II - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI-----	4
Articolo 11 - Sovvenzioni per attività iniziative e prestazioni varie ad enti ed associazioni-----	4
Articolo 12 Sovvenzioni nel settore della cultura, dell'ambiente, dell'informazione e dell'istruzione -----	4
Articolo 13 - Sovvenzioni per iniziative ed attività di turismo, sport e tempo libero -----	5
Articolo 14 - Sovvenzione per prestazioni di interventi e/o servizi vari a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 11-----	5
Articolo 15 - Norma di carattere generale -----	5
Articolo 16 - Criteri -----	5
Articolo 17 - Presentazione delle richieste -----	6
Articolo 18 - Determinazione per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 11 -----	7
Articolo 19 - Liquidazione e pagamento delle sovvenzioni e dei contributi' -----	7
Articolo 20 - Decadenza a dal beneficio della sovvenzione o del contributo.-----	8
CAPITOLO III - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE-----	8
Articolo 21 - Finalità -----	8
Articolo 22 - Soggetti destinatari -----	8
Articolo 23 - Interventi in favore della famiglia -----	9
Articolo 24 - Interventi in favore dei minori -----	9
Articolo 25 - Extracomunitari-----	9
Articolo 26 - Interventi in favore dei portatori di handicap-----	9
Articolo 27 - Interventi per il superamento dello stato di isolamento -----	9
Articolo 28 - Interventi in favore degli anziani -----	10
CAPITOLO IV - INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448-----	10
Articolo 29 - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori-----	10
Articolo 30 - Assegno di maternità -----	10
Articolo 31 - Modalità di erogazione degli assegni -----	10
Articolo 32 - Criteri per la determinazione della situazione economica -----	10

Articolo 33 - Determinazione della situazione economica -----	11
Articolo 34 - Determinazione di patrimonio-----	11
CAPITOLO V - ASSOCIAZIONI-----	11
Articolo 35 - Finalità -----	11
Articolo 36 - Istituzione dell'Albo -----	12
Articolo 37 - Requisiti per l'iscrizione -----	12
Articolo 38 - Modalità d'iscrizione -----	12
Articolo 39 - Revisione dell'Albo -----	13
Articolo 40 - Cancellazione dall'Albo-----	13
Articolo 41 - Pubblicità -----	13
Articolo 42 - Diritti delle associazioni-----	13
Articolo 43 - Convenzioni con associazioni -----	13
Articolo 44 - Obblighi delle Associazioni-----	14
Articolo 45 - Ricorsi -----	14
CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI -----	14
Articolo 46 - Utilizzo dei dati personali-----	14
Articolo 47 - Controlli-----	14
Articolo 48 - Indirizzo e controllo politico -----	15
Articolo 49 - Rinvio-----	15
Articolo 50 - Entrata in vigore -----	15
ALLEGATO – QUADRO G = DETERMINAZIONE DELL'ISEE -----	16
INDICE -----	17